



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 78 del 26/05/2005

COMUNE DI ANDRIA (Bari) DETERMINA 3 maggio 2005, n. 52

Indennità d'esproprio.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE AMBIENTE E MOBILITA'

RICHIAMATI gli atti, esecutivi:

- Delibera di G. C. n 229 del 13.12.2002, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in oggetto;
- Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 14.09.2004, con la quale:
 - a) è stato approvato il progetto definitivo dei lavori che, ai sensi dell'art. 14 - co. 13 - della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e succ. modif. e dell'art. 12 - co. 1 - lett. a) - del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e succ. modif. ed integr., comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
 - b) è stato approvato il piano particellare di esproprio delle aree da acquisire;
 - c) è stato stabilito il termine entro il quale terminare le espropriazioni,

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. citato:

- il responsabile del procedimento:
 - in data 15.02.2005 ha compilato l'elenco dei beni da espropriare con una descrizione sommaria degli stessi e dei relativi proprietari ed ha indicato le somme offerte per le espropriazioni;
- l'atto di cui sopra è stato notificato agli interessati, nelle forme degli atti processuali civili, in data 16.02.2005,
- nei trenta giorni successivi alla notifica gli interessati:
 - non hanno presentato osservazioni;
 - non hanno depositato documenti;
- nei venti giorni successivi alla notifica gli interessati, con nota, a firma dell'avv. Filippo Cocola quale rappresentante ed assistente legale dei medesimi, n. 9678 di prot. in data 01.03.2005, hanno precisato, in base ad un relazione esplicativa, il valore da attribuire agli immobili ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio dichiarando, nel contempo, di essere pronti a "convenzionarsi con il comune di Andria per eseguire direttamente le opere di riqualificazione della dolina carsica di Gurgo, assumendo, a propria cura e spesa le opere previste nel progetto esecutivo approvato con Determinazione n. 1580 del 21.10.2004;

TENUTO CONTO che, dall'esame e valutazione della relazione di cui innanzi, si ritiene di non dover

accogliere la richiesta di rideterminazione della indennità di esproprio in quanto il valore, come in precedenza determinato e notificato agli interessati, è stato fissato nel pieno rispetto della vigente normativa e risulta superiore a quello pagato dagli stessi, così come riportato nell'atto di acquisto dell'immobile avvenuto in data 08.10.2004 per scrittura privata autenticata per atto Notar Riccardo Fucci Rep. n. 17861 del 08.10.2004:

TENUTO CONTO, altresì, che è intendimento del comune di Andria procedere direttamente alla esecuzione dei lavori di recupero della dolina carsica del GURGO ed utilizzare, ai fini pubblici, l'immobile conseguentemente recuperato secondo le previsioni del progetto appositamente approvato, e, quindi, di non accettare il richiesto convenzionamento così come richiesto dagli espropriandi con la richiamata nota prot. n. 9678/05;

CONSIDERATO che l'avvio dei lavori riveste carattere di particolare urgenza per le seguenti motivazioni: è stata esperita la gara d'appalto con conseguente aggiudicazione dei lavori e che i medesimi dovranno aver inizio il più presto possibile per consentire all'Amministrazione comunale il recupero del bene ambientale oggetto dell'intervento e restituirlo al pieno pubblico godimento;

Visto l'art. 22 bis del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e succ. modif. ed integr. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;

DETERMINA

in via provvisoria, per come in allegato, l'indennità di espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori di "Riqualificazione della dolina di Gurgo".

Il presente atto è notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

Nei trenta giorni successivi alla notificazione, i proprietari possono:

comunicare a quest'ufficio, con dichiarazione irrevocabile, che condividono la determinazione dell'indennità di espropriazione (tale dichiarazione può essere resa dal proprietario effettivo, se diverso da quello risultante da registri catastali);

limitarsi a designare un tecnico di propria fiducia, ai fini dell'instaurazione del procedimento di determinazione dell'indennità definitiva;

subordinare l'accettazione della somma all'accoglimento delle proprie osservazioni.

Qualora abbiano condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione, i proprietari sono tenuti a consentire all'autorità espropriante che ne faccia richiesta l'immissione nel possesso. In tal caso i proprietari hanno diritto di ricevere un acconto dell'ottanta per cento dell'indennità previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Dalla data di immissione in possesso i proprietari hanno diritto, altresì, agli interessi nella misura del tasso legale sull'indennità, fino al momento del pagamento dell'eventuale acconto o del saldo. In caso di opposizione all'immissione in possesso l'autorità espropriante può procedervi ugualmente con la presenza di due testimoni.

Inoltre, qualora abbiano condiviso la determinazione dell'indennità di espropriazione ed abbiano dichiarato l'assenza di diritti di terzi sul bene, i proprietari sono tenuti a depositare nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, la documentazione comprovante anche mediante attestazione notarile, la piena e libera proprietà del bene. In tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni. Decorso tale termine, ai proprietari sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale anche

ove non sia avvenuta l'immissione in possesso.

Il beneficiario dell'esproprio ed i proprietari stipulano l'atto di cessione del bene qualora sia stata condivisa la determinazione dell'indennità di espropriazione e sia stata depositata la documentazione attestante la piena e libera proprietà del bene. Nel caso i proprietari percepiscano la somma e si rifiutino di stipulare Patto di cessione del bene, può essere emesso senza altre formalità il decreto di esproprio, che da atto di tali circostanze, e può esservi l'immissione in possesso, salve le conseguenze risarcitorie dell'ingiustificato rifiuto di addivenire alla stipula.

Dopo aver corrisposto l'importo concordato, l'autorità espropriante, in alternativa alla cessione, può procedere su richiesta del promotore l'espropriazione, all'emissione del decreto di esproprio.

L'autorità espropriante, anche su richiesta del promotore dell'espropriazione, può altresì emettere ed eseguire il decreto di esproprio, dopo aver ordinato il deposito dell'indennità condivisa presso la Cassa depositi e prestiti qualora il proprietario abbia condiviso l'indennità senza dichiarare l'assenza di diritti di terzi sul bene, ovvero qualora non effettui il deposito della documentazione di cui sopra nel termine ivi previsto ovvero non si presti a ricevere la somma spettante.

Ai proprietari che abbiano condiviso l'indennità offerta spetta l'importo di cui all'art. 45 - co. 2 - D.P.R. 327/01 e succ. modif. ed integr., anche nel caso in cui l'autorità espropriante abbia emesso il decreto di espropriazione.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, l'indennità provvisoria di espropriazione si intenderà non concordata ed il sottoscritto disporrà il deposito delle somme presso la Cassa depositi e prestiti, entro i successivi trenta giorni.

L'indennità non è soggetta alla ritenuta d'acconto

DISPONE

Altresì, l'occupazione anticipata degli immobili, di cui in allegato, da espropriare per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Per tale occupazione è dovuta, per il periodo intercorrente fra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità o del corrispettivo stabilito per l'atto di cessione volontaria, l'indennità di occupazione per ogni anno pari ad un dodicesimo dell'indennità di esproprio o del corrispettivo della cessione volontaria e, per ogni mese o frazione di mese pari ad un dodicesimo di quella annua.

Andria, lì 03.05.2005

Il Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità
ing Ruggiero Napolitano